



R O S S I & A S S O C I A T I
C o r p o r a t e A d v i s o r s

Main Office: Via S. Radegonda, 8 - Milano

www.rossiassociati.it

Tel +39 02.874271 Fax +39 02.72099377

NEWS SETTIMANALE

Luglio 2012 – nr. 2

Tutte le informazioni sono tratte, previa critica rielaborazione, da normativa, riviste e stampe specializzate

*Per ulteriori informazioni contattare direttamente lo Studio
(Tel.02/874271 - Fax 02/72099377, e-mail: info@rossiassociati.com).*

CREDITI COMMERCIALI VANTATI NEI CONFRONTI DI AMMINISTRAZIONI STATALI – CERTIFICAZIONE – RICHIESTA DI PAGAMENTO CON TITOLI DI STATO

INDICE

- 1 Premessa**
- 2 Certificazione dei crediti commerciali nei confronti delle Amministrazioni statali e degli Enti pubblici nazionali**
 - 2.1 Procedimento di certificazione nella forma ordinaria*
 - 2.1.1 Presentazione dell'istanza
 - 2.1.2 Controllo delle istanze presentate
 - 2.1.3 Contemporanea presenza di debiti e crediti
 - 2.2 Procedimento di certificazione mediante piattaforma elettronica*
 - 2.2.1 Presentazione dell'istanza
 - 2.2.2 Controllo delle istanze presentate
 - 2.3 Nomina di un Commissario ad acta in caso di inadempienza*
 - 2.4 Utilizzo della certificazione*
 - 2.4.1 Interessi
 - 2.4.2 Restituzione della certificazione
- 3 Pagamento dei crediti commerciali nei confronti delle Amministrazioni statali mediante assegnazione di titoli di Stato**
 - 3.1 Caratteristiche dei crediti*
 - 3.2 Modalità e termine di presentazione delle domande*
 - 3.3 Contenuto della domanda*
 - 3.4 Controllo delle domande presentate*
 - 3.4.1 Controllo dei carichi iscritti a ruolo
 - 3.4.2 Formazione degli elenchi dei creditori ammessi
 - 3.5 Assegnazione dei titoli di Stato*

1 PREMESSA

Con due decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze datati 22.5.2012 e pubblicati sulla *G.U.* 21.6.2012 n. 143, sono state emanate le disposizioni attuative in materia di:

- certificazione dei crediti vantati nei confronti delle Amministrazioni statali e degli Enti pubblici nazionali, relativi a somministrazioni, forniture e appalti;
- richiesta di pagamento dei crediti per la fornitura di beni e servizi, vantati nei confronti delle Amministrazioni statali, mediante assegnazione di titoli di Stato.

In materia, è successivamente intervenuto l'art. 6 co. 18 del DL 6.7.2012 n. 95 (c.d. "DL sulla *spending review*"), al fine di differire alcune scadenze.

Di seguito si analizzano tali provvedimenti, alla luce della novità intervenute.

2 CERTIFICAZIONE DEI CREDITI COMMERCIALI NEI CONFRONTI DELLE AMMINISTRAZIONI STATALI E DEGLI ENTI PUBBLICI NAZIONALI

Il primo DM 22.5.2012 stabilisce le modalità di certificazione dei crediti:

- da parte delle Amministrazioni statali e degli Enti pubblici nazionali debitori;
- relativi a somministrazioni, forniture e appalti;
- che siano certi, liquidi ed esigibili.

2.1 PROCEDIMENTO DI CERTIFICAZIONE NELLA FORMA ORDINARIA

2.1.1 Presentazione dell'istanza

Possono presentare all'Amministrazione o Ente debitore l'istanza di certificazione del credito:

- i titolari dei suddetti crediti per somministrazioni, forniture e appalti, non prescritti, certi, liquidi ed esigibili;
- utilizzando l'apposito modello, disponibile all'indirizzo <http://certificazionecrediti.mef.gov.it>.

La richiesta della certificazione in esame:

- può avvenire senza termini di scadenza;
- è alternativa alla richiesta di pagamento dei crediti vantati nei confronti di Amministrazioni statali mediante assegnazione di titoli di Stato.

In sede di presentazione dell'istanza di certificazione, il creditore deve impegnarsi:

- a non attivare procedimenti in sede giurisdizionale con riferimento ai relativi crediti, né di cedere a terzi i crediti medesimi, fino all'ottenimento della certificazione o della comunicazione del diniego della stessa;
- nel caso di rilascio della certificazione, a non attivare procedimenti in sede giurisdizionale con riferimento ai crediti certificati, fino alla data che verrà indicata per il pagamento o, nel caso in cui questa non venga indicata, nei 12 mesi successivi alla data di certificazione.

Eventuali richieste di informazioni possono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, all'indirizzo certificazionecrediti@tesoro.it.

Nel suddetto sito <http://certificazionecrediti.mef.gov.it> sono comunque disponibili le risposte a domande frequenti (FAQ).

2.1.2 Controllo delle istanze presentate

L'Amministrazione o Ente debitore, nel termine di **60 giorni** dalla ricezione dell'istanza:

- riscontra gli atti d'ufficio;
- certifica che il credito è certo, liquido ed esigibile, ovvero ne rileva l'insussistenza o l'inesigibilità, anche parziale, utilizzando l'apposito modello.

La certificazione in esame non può essere rilasciata qualora risultino procedimenti giurisdizionali pendenti, per la medesima ragione di credito.

Controllo dei carichi iscritti a ruolo

Per i crediti di importo superiore a 10.000,00 euro, prima di rilasciare la certificazione, l'Amministrazione o Ente debitore procede, ricorrendone i presupposti, a verificare se il creditore ha carichi iscritti a ruolo non pagati, ai sensi dell'art. 48-*bis* del DPR 602/73 e del relativo regolamento attuativo (DM 18.1.2008 n. 40).

Nel caso di accertata inadempienza all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, nella certificazione:

- viene indicato l'importo del credito al lordo dei carichi iscritti a ruolo;
- si dà atto di tale circostanza, indicando l'importo delle somme dovute.

2.1.3 Contemporanea presenza di debiti e crediti

Nel caso di esposizione debitoria del creditore nei confronti della stessa Amministrazione o Ente, il credito può essere certificato, ma al netto della compensazione tra debiti e crediti del creditore istante opponibile esclusivamente da parte dell'Amministrazione o Ente debitore.

2.2 PROCEDIMENTO DI CERTIFICAZIONE MEDIANTE PIATTAFORMA ELETTRONICA

Ai fini dello svolgimento del procedimento di certificazione in esame, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato:

- predisporre e mette a disposizione una piattaforma elettronica;
- rende noto sul proprio sito istituzionale l'entrata in funzione della piattaforma, pubblicando le relative istruzioni tecniche;
- abilita le Amministrazioni statali e gli Enti pubblici nazionali al relativo utilizzo.

2.2.1 Presentazione dell'istanza

I titolari dei suddetti crediti per somministrazioni, forniture e appalti, non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, possono presentare all'Amministrazione o Ente debitore istanza di certificazione del credito abilitandosi sulla suddetta piattaforma.

L'istanza va redatta utilizzando il modello generato dal sistema.

2.2.2 Controllo delle istanze presentate

Le Amministrazioni e gli Enti debitori, nel termine di **60 giorni** dalla ricezione dell'istanza, previa effettuazione dei suddetti controlli, certificano i crediti:

- utilizzando la piattaforma elettronica in esame;
- generando l'apposito modello.

2.3 NOMINA DI UN COMMISSARIO AD ACTA IN CASO DI INADEMPIENZA

Decorso il previsto termine di 60 giorni dalla ricezione dell'istanza, senza che sia stata rilasciata la certificazione, né che sia stata rilevata l'insussistenza o l'inesigibilità del credito, anche parziale, il creditore può presentare istanza di nomina di un Commissario *ad acta*:

- alla competente Ragioneria territoriale dello Stato;
- utilizzando l'apposito modello;
- evidenziando il numero identificativo dell'istanza di certificazione presentata all'Amministrazione o Ente debitore.

Il Commissario *ad acta*:

- opera in qualità di pubblico ufficiale;
- può svolgere presso gli uffici dell'Amministrazione o Ente debitore ogni attività funzionale al rilascio della certificazione, compresi l'accesso e l'estrazione di atti e documenti;
- provvede al rilascio della certificazione, entro **50 giorni dalla nomina**, utilizzando l'apposito modello;
- comunica all'Amministrazione o Ente debitore il rilascio della certificazione.

Analogamente, la nomina del Commissario *ad acta* e il rilascio della certificazione può avvenire anche in caso di richiesta presentata con la procedura elettronica, utilizzando l'apposita piattaforma.

2.4 UTILIZZO DELLA CERTIFICAZIONE

Al fine di accrescere la liquidità degli operatori economici, la certificazione in esame, attestando che il credito è certo, liquido ed esigibile, può essere utilizzata dal creditore:

- per ottenere un'**anticipazione** bancaria;
- oppure per **cedere** il proprio credito, *pro soluto o pro solvendo*, a favore di banche o intermediari finanziari abilitati ai sensi della legislazione vigente.

Le cessioni dei crediti certificati con modalità telematica sono comunicate all'Amministrazione o Ente ceduto attraverso la prevista piattaforma elettronica, che sostituisce:

- la stipulazione dell'atto di cessione mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- i previsti obblighi di notificazione della cessione.

2.4.1 Interessi

La certificazione in esame non pregiudica il diritto del creditore agli interessi relativi ai crediti, in qualunque modo definiti, come regolati dalla normativa vigente o dalle pattuizioni contrattuali tra le parti.

2.4.2 Restituzione della certificazione

Eventuali pagamenti in favore dei creditori ai quali sia stata rilasciata la certificazione del credito potranno essere effettuati solo previa restituzione della certificazione precedentemente rilasciata.

3 PAGAMENTO DEI CREDITI COMMERCIALI NEI CONFRONTI DELLE AMMINISTRAZIONI STATALI MEDIANTE ASSEGNAZIONE DI TITOLI DI STATO

Il secondo DM 22.5.2012 stabilisce invece le modalità di pagamento dei crediti commerciali, vantati nei confronti di Amministrazioni statali, mediante assegnazione di titoli di Stato:

- su richiesta dei soggetti creditori;
- nel limite massimo di 2 miliardi di euro.

A differenza della certificazione, la procedura in esame riguarda i crediti vantati nei confronti delle sole Amministrazioni statali e non anche degli Enti pubblici nazionali.

3.1 CARATTERISTICHE DEI CREDITI

Possono essere estinti mediante assegnazione di titoli di Stato i crediti vantati nei confronti di Amministrazioni statali:

- connessi a transazioni commerciali relative alla fornitura di beni e servizi, già avvenute, per le quali non si è ancora verificato il pagamento e che hanno generato residui passivi iscritti in bilancio al 31.12.2011, o residui perenti ai fini amministrativi iscritti sul conto del patrimonio ai sensi della normativa vigente;
- classificabili, secondo i criteri della contabilità nazionale, nell'ambito delle spese per "consumi intermedi" delle Amministrazioni dello Stato;
- il cui ammontare, al netto degli interessi, sia complessivamente **pari o superiore a 1.000,00 euro**; ai fini della determinazione di tale limite, si deve far riferimento all'importo del credito al netto di eventuali rimborsi o compensazioni parziali o totali, eventualmente già ottenuti o effettuate.

3.2 MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di assegnazione di titoli di Stato in pagamento dei suddetti crediti commerciali devono essere presentate:

- all'Amministrazione statale che ha usufruito della fornitura e ha assunto il relativo impegno contabile;
- compilando gli appositi modelli resi disponibili sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze (www.mef.gov.it), sottoscritti dal creditore ovvero dal suo rappresentante legale o negoziale;
- mediante consegna agli uffici competenti del Ministero debitore, che ne rilasciano ricevuta, ovvero inviate mediante raccomandata con avviso di ricevimento;

- **entro il 27.7.2012**; in caso di presentazione della domanda mediante raccomandata, rileva la data di spedizione.

In caso di fusione, la domanda deve essere presentata dalla società incorporante o risultante dalla fusione.

3.3 CONTENUTO DELLA DOMANDA

La suddetta domanda di estinzione dei crediti mediante assegnazione di titoli di Stato deve contenere:

- il cognome, nome, data e luogo di nascita del soggetto creditore ovvero la denominazione della società o ente;
- il codice fiscale;
- la residenza ovvero la sede legale e, se diverso, anche il domicilio fiscale;
- l'Amministrazione statale debitrice;
- l'ammontare del credito, la data della stipula dell'atto da cui deriva la transazione commerciale relativa alla fornitura di beni e servizi, nonché gli estremi identificativi del titolo che dà diritto al pagamento (es. fattura);
- l'importo del credito eventualmente già utilizzato a titolo di compensazione per il pagamento di imposte, in conformità a disposizioni di legge o di cui si è eventualmente già ottenuto un rimborso parziale;
- l'ammontare del credito di cui si chiede l'estinzione mediante titoli di Stato, quantificato con valori multipli dell'importo di 1.000,00 euro;
- l'ammontare del credito rimanente, di cui si chiede l'estinzione secondo le procedure ordinarie;
- l'indicazione della banca di accredito dei titoli e dei relativi codici ABI e CAB.

In via facoltativa, si può indicare anche il Conto intermediario presso Monte Titoli su cui accreditare i titoli.

Alla domanda deve essere allegata la documentazione concernente la transazione commerciale di riferimento.

3.4 CONTROLLO DELLE DOMANDE PRESENTATE

In relazione alle domande presentate, gli uffici dell'Amministrazione statale debitrice:

- verificano l'avvenuta assunzione dell'impegno contabile e l'iscrizione delle somme impegnate nel conto dei residui passivi;
- verificano la persistenza delle situazioni giuridiche soggettive e l'effettiva sussistenza dei prescritti requisiti di liquidità ed esigibilità;
- rilevano l'importo del credito esistente che può essere estinto mediante assegnazione di titoli di Stato.

3.4.1 Controllo dei carichi iscritti a ruolo

Per i crediti di importo superiore a 10.000,00 euro, gli uffici dell'Amministrazione statale debitrice verificano se il creditore ha carichi iscritti a ruolo non pagati, ai sensi dell'art. 48-*bis* del DPR 602/73 e del relativo regolamento attuativo (DM 18.1.2008 n. 40).

Se il creditore risulta inadempiente all'obbligo di pagamento di importi iscritti a ruolo per un ammontare complessivo di almeno 10.000,00 euro, infatti, il pagamento dei crediti commerciali non può avvenire e la circostanza deve essere segnalata all'Agente della Riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione mediante pignoramento dei crediti vantati.

3.4.2 Formazione degli elenchi dei creditori ammessi

Gli uffici dell'Amministrazione statale debitrice ordinano i crediti che presentano i suddetti requisiti, secondo il seguente ordine di precedenza:

- per anno, a partire dal meno recente;
- nell'ambito dello stesso anno, secondo la data del titolo che dà diritto al pagamento;
- nell'ambito della stessa data, secondo gli importi meno elevati.

I suddetti uffici, per ogni esercizio finanziario, redigono le liste dei crediti da estinguere mediante assegnazione di titoli di Stato, separatamente per i residui passivi al 31.12.2011 e per i residui andati in perenzione, indicando, per ciascun richiedente:

- i dati dell'istanza;
- l'ammontare del credito spettante complessivo;
- l'ammontare del credito spettante da rimborsare mediante titoli di Stato;
- l'ammontare del credito spettante da rimborsare mediante le procedure ordinarie;
- gli estremi del decreto di impegno e la relativa data di emanazione;
- il pertinente capitolo, piano gestionale e lo stato di previsione del bilancio dello Stato, sul quale è stato effettuato l'impegno stesso;
- il giustificativo di spesa.

Le suddette liste sono oggetto di ulteriori controlli da parte della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'Economia e delle Finanze, fino all'approvazione definitiva:

- dell'elenco dei creditori ammessi all'assegnazione dei titoli di Stato, con l'indicazione degli importi dei crediti da estinguere;
- entro il 30.11.2012.

3.5 ASSEGNAZIONE DEI TITOLI DI STATO

A favore dei creditori e in relazione agli importi contenuti nei suddetti elenchi definitivi, verranno assegnati speciali Certificati di credito del Tesoro (CCT):

- con decorrenza 1.12.2012 e **scadenza 1.12.2016**;
- a **tasso d'interesse fisso** pagabile in rate semestrali posticipate, che verrà determinato con il decreto di emissione dei suddetti titoli, secondo le condizioni di mercato esistenti alla data di emanazione del medesimo.